

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1671/1999 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1999

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1999/2000 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento valido per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

(in EUR per tonnellata)

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

		Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento
Luglio	1999	—
Agosto	1999	—
Settembre	1999	—
Ottobre	1999	—
Novembre	1999	1,0
Dicembre	1999	2,0
Gennaio	2000	3,0
Febbraio	2000	4,0
Marzo	2000	5,0
Aprile	2000	6,0
Maggio	2000	7,0
Giugno	2000	7,0

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) nel determinare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzino e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali secondo il fabbisogno del mercato;
- (2) nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto, applicato per tappe; è opportuno tenerne conto della fissazione delle maggiorazioni mensili;
- (3) il prezzo di intervento del granturco e del sorgo applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre corrisponde a quello del mese di maggio della campagna precedente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

⁽²⁾ GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 219 del 30.7.1999.

⁽⁴⁾ GU C 169 del 16.6.1999.